

Modifica alla legge sul tabacco e i prodotti da fumo che disciplina i prodotti a base di nicotina senza tabacco e i dispositivi a base di nicotina

Progetto di legge

Noi, Guglielmo Alessandro, per grazia divina, Re dei Paesi Bassi, Principe di Orange-Nassau, ecc., ecc., ecc.

Saluti a tutti coloro che leggeranno o sentiranno quanto segue. Si renda noto quanto segue:

Abbiamo ritenuto auspicabile stabilire norme per i prodotti e i dispositivi a base di nicotina senza tabacco nel contesto della salute pubblica;

Pertanto, dopo aver ascoltato la divisione consultiva del Consiglio di Stato, e in consultazione con gli Stati generali, abbiamo approvato e decretato quanto segue:

Articolo I

La legge sul tabacco e i prodotti da fumo è modificata come segue:

A

L'articolo 1 è modificato come segue:

1. Il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:

a. La definizione di "prodotto correlato" ora recita come segue:

prodotto correlato: prodotto a vapore elettronico, prodotto a base di erbe destinato al fumo, dispositivo di riscaldamento elettronico, prodotto a base di nicotina senza tabacco, ad eccezione del prodotto a base di nicotina senza tabacco per uso orale, e dispositivo a base di nicotina;

b. Dopo la definizione di "nicotina", è inserita la seguente definizione:

dispositivo a base di nicotina: dispositivo ricaricabile, o parte di esso, che può essere utilizzato per consumare un prodotto a base di nicotina diverso dal tabacco;

c. Dopo la definizione di "liquido contenente nicotina", sono inserite le seguenti due definizioni:

prodotto a base di nicotina senza tabacco: un prodotto contenente nicotina e senza tabacco, destinato al consumo di nicotina e che non è un prodotto di vapore elettronico o un prodotto a base di erbe destinato al fumo;

prodotto a base di nicotina senza tabacco per uso orale: un prodotto a base di nicotina senza tabacco destinato all'uso orale, in forma di polvere o particolato, in una combinazione di questi o in qualsiasi altra forma, in particolare quelli presentati in porzioni di bustine o sacchetti porosi, ad eccezione dei prodotti destinati all'inalazione;

d. La definizione di "divieto di fumo" ora recita come segue:

divieto di fumo: il divieto di fumare prodotti del tabacco, di consumare prodotti del tabacco in modo diverso dal fumo, di consumare il vapore delle sigarette elettroniche o delle sigarette elettroniche senza nicotina o di consumare prodotti a base di nicotina senza tabacco per uso orale;

e. Dopo la definizione di "tabacco per uso orale", il termine "e" è soppresso.

2. Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Le disposizioni ai sensi della presente legge non si applicano alle sigarette elettroniche, alle confezioni di ricarica, ai prodotti a base di nicotina senza tabacco o ai dispositivi a base di nicotina per i quali è richiesta un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, della legge sui medicinali o alle sigarette elettroniche o ai dispositivi a base di nicotina per i quali è richiesta la marcatura CE ai sensi dell'articolo 7 del decreto sui dispositivi medici.

B

L'articolo 2 è modificato come segue:

1. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Nell'interesse della salute pubblica, o in base a un'ordinanza amministrativa generale, vengono imposti requisiti per i prodotti del tabacco, i prodotti elettronici a vapore, i liquidi contenenti nicotina e i liquidi non contenenti nicotina. I requisiti possono riguardare:

a. i livelli massimi di emissione;

b. gli ingredienti; e

c. i requisiti tecnici.

2. Sono aggiunti due paragrafi che recitano:

8. Con o in base a un'ordinanza amministrativa generale, possono essere imposti requisiti per i prodotti a base di nicotina senza tabacco nell'interesse della salute pubblica. Si applicano la seconda frase e le lettere da a) a c) del paragrafo 1.

9. Con ordinanza amministrativa generale, possono essere individuati metodi di esame che determinano esclusivamente se i requisiti imposti a un prodotto ai sensi dei paragrafi 1 o 8 del presente articolo sono stati rispettati o meno.

C

L'articolo 3 è modificato come segue:

1. Al paragrafo 1, i termini "articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5" sono sostituiti dai termini "articolo 2, paragrafi 1, 2 e da 5 a 8".

2. Al paragrafo 2, dopo "prodotti correlati" sono inseriti i termini "ad eccezione dei dispositivi elettronici di riscaldamento e dei prodotti a base di nicotina senza tabacco".

D

All'articolo 3 bis, dopo "tabacco per uso orale" sono inseriti i termini "o prodotti a base di nicotina senza tabacco per uso orale".

E

All'articolo 3 ter, paragrafo 1, dopo "dispositivi elettronici di riscaldamento" sono inseriti i termini "prodotti a base di nicotina senza tabacco e dispositivi a base di nicotina".

F

All'articolo 3 sexies, paragrafo 1, dopo "dispositivi elettronici di riscaldamento" sono inseriti i termini "prodotti a base di nicotina senza tabacco e dispositivi a base di nicotina".

G

L'articolo 5 bis è modificato come segue:

1. Il punto fermo alla fine del paragrafo 1, lettera d), è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto un nuovo comma che recita:

e. un prodotto senza tabacco o un dispositivo a base di nicotina che era già sul mercato prima dell'entrata in vigore dell'articolo I, lettera G), della legge del xxx che modifica la legge sul tabacco e i prodotti da fumo che disciplina i prodotti a base di nicotina senza tabacco (Gazzetta ufficiale xxxx, xx), con il nome, il marchio o il simbolo, o con il segno distintivo di un altro prodotto o servizio.

2. Il punto fermo alla fine del paragrafo 2, lettera d) è sostituito da un punto e virgola e viene aggiunto un comma che recita:

e. un altro prodotto o servizio già presente sul mercato prima dell'entrata in vigore dell'articolo I(G) della legge del xxx che modifica la legge sul tabacco e i prodotti da fumo che disciplina i prodotti a base di nicotina senza tabacco (Gazzetta ufficiale xxxx, xx), con il nome, il marchio o il simbolo o con il segno distintivo di un prodotto a base di nicotina senza tabacco o di un dispositivo a base di nicotina.

3. Al paragrafo 4, i termini "o dispositivo di riscaldamento elettronico" sono sostituiti da "dispositivo di riscaldamento elettronico, prodotto a base di nicotina o dispositivo a base di nicotina senza tabacco".

4. Il paragrafo 6 è modificato nel modo seguente:

a. Nel preambolo, i termini "o un dispositivo di riscaldamento elettronico" sono sostituiti da ", un dispositivo di riscaldamento elettronico, un prodotto a base di nicotina o un dispositivo a base di nicotina senza tabacco".

b. Il punto fermo alla fine del comma d) è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto un comma, che recita:

e. un prodotto a base di nicotina senza tabacco o un dispositivo a base di nicotina che era sul mercato prima dell'entrata in vigore dell'articolo I(G) della legge del xxx che modifica la legge sul tabacco e i prodotti da fumo che disciplina i prodotti a base nicotina senza tabacco (Gazzetta ufficiale xxxx, xx), con il nome, il marchio o il simbolo o con il segno distintivo di un prodotto a base di erbe destinato al fumo.

H

All'articolo 11 ter, paragrafo 2, lettera a), dopo "dispositivi elettronici di riscaldamento" sono inseriti i termini "prodotti a base di nicotina senza tabacco, dispositivi a base di nicotina".

I

All'articolo 14, i termini ", 3 bis" sono inseriti dopo i termini "articolo 3, paragrafo 2".

J

Nell'allegato, la categoria A è così modificata:

1. La frase "articolo 5 bis, paragrafo 4, da parte di soggetti diversi dai fabbricanti, dai grossisti e dagli importatori di prodotti del tabacco, di dispositivi elettronici di riscaldamento o di prodotti a base di erbe destinati al fumo;" è sostituita da "articolo 5 bis, paragrafo 4, da parte di soggetti diversi dai fabbricanti, dai grossisti e dagli importatori di prodotti del tabacco, di dispositivi elettronici di riscaldamento, di prodotti a base di nicotina senza tabacco, di dispositivi a base di nicotina o di prodotti a base di erbe destinati al fumo;".

2. La frase "articolo 5 bis, paragrafo 6, da parte di soggetti diversi dai fabbricanti, dai grossisti e dagli importatori di prodotti del tabacco, di dispositivi elettronici di riscaldamento o di prodotti elettronici a vapore;" è sostituita da "articolo 5 bis, paragrafo 6, da parte di soggetti diversi dai fabbricanti, dai grossisti e dagli importatori di prodotti del tabacco, di dispositivi elettronici di riscaldamento, di prodotti elettronici a vapore, di prodotti a base di nicotina senza tabacco o di dispositivi a base di nicotina;".

Articolo II

La presente legge entra in vigore in un momento da stabilire mediante regio decreto, che può risultare differente per i vari articoli o parti della stessa. Con la presente si ordina che sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale e che tutti i ministeri, le autorità, le commissioni e i funzionari interessati ne assicurino la corretta applicazione.

Rilasciato da

Il segretario di Stato per la Salute,
del Benessere e dello Sport,